

**DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2019
355/2019/A**

**DISPOSIZIONI SUL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI
REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DOVUTO PER L'ANNO 2019 DAI
SOGGETTI OPERANTI NEI SETTORI DI COMPETENZA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1075^a riunione del 30 luglio 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modificazioni ed integrazioni (di seguito legge 481/1995);
- la legge 30 dicembre 2004, n. 312 (di seguito legge 312/2004);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito legge 266/2005);
- la legge 23 febbraio 2006, n. 51;
- la legge 7 agosto 2015, n. 124 (di seguito legge 124/2015);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, con particolare riguardo ai commi da 527 a 530 dell'articolo 1 (di seguito legge 205/2017);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito decreto-legge 201/2011);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2012;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito decreto legislativo 102/2014);
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità);
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, 11/2007, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2007, 143/2007, con la quale l'Autorità ha definito, in via generale, le modalità di contribuzione ai propri oneri di funzionamento (di seguito deliberazione 143/2007);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 443/2012/A;
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr;
- la deliberazione dell'Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A e successive integrazioni;

- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 236/2018/A (di seguito deliberazione 236/2018/A), con la quale si rimanda a successive disposizioni la determinazione delle modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità e le relative procedure di recupero delle somme dovute per l'anno 2018 per i soli soggetti esercenti il ciclo dei rifiuti - e comunque da corrispondere nell'anno 2019 - al fine di una corretta definizione ed applicazione delle aliquote ai soggetti operativi nel nuovo settore di competenza dell'Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 662/2018/A, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2019;
- la relazione del Collegio dei Revisori dell'Autorità del 12 dicembre 2018;
- la relazione del 29 luglio 2019 predisposta dalla Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità;
- il vigente Protocollo di intesa tra l'Autorità e la Guardia di Finanza.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 2, comma 38, della legge 481/1995 - letto in combinato con l'art. 1, comma 68-bis, della legge 266/2005 - stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provveda mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, entro il limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all'esercizio immediatamente precedente;
- l'Autorità, ai sensi del citato art. 1, comma 68-bis, della legge 266/2005 ed entro il limite di cui al precedente alinea, può stabilire modalità e termini della predetta contribuzione con la medesima procedura disciplinata dal comma 65 del medesimo articolo 1, della citata legge 266/2005;
- in base al citato comma 65 le deliberazioni con le quali l'Autorità provvede a fissare, tra l'altro, i termini e le modalità del versamento, debbono essere sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento (decorso tale termine in mancanza di osservazioni le deliberazioni adottate dall'Autorità divengono esecutive);
- in base all'art. 2, comma 40, della legge 481/1995 - così come modificato dall'art. 18, comma 24, della legge 312/2004 - le somme versate, a titolo di contributo al funzionamento dell'Autorità, dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas affluiscono direttamente al bilancio dell'Autorità;
- l'articolo 21, comma 19, del decreto legge 201/2011 ha disposto il trasferimento all'Autorità, delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, da esercitarsi con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 481/1995;
- secondo quanto previsto dal successivo comma 19-bis della citata disposizione normativa, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità, in relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio

versato dai soggetti esercenti i servizi idrici, ai sensi dell'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 481/1995 e dell'art. 1, comma 68-bis, della legge 266/2005;

- il decreto legislativo 102/2014, articoli 9 e 10, ha attribuito all'Autorità specifiche funzioni di regolazione nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento disponendo, altresì, che l'Autorità eserciti, in tale settore, i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 481/1995, nonché i poteri sanzionatori di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo 102/2014; l'art. 19, comma 3, dispone, altresì, che a tali compiti si provveda, all'attualità, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 dispone il trasferimento all'Autorità delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995;
- in base all'articolo 1, comma 529 primo capoverso, della medesima legge 205/2017, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti, si provvede mediante un contributo, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 481/1995 e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 266/2005.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il contributo, una volta definito, determina l'ammontare dei versamenti in favore dell'Autorità da parte dei soggetti operanti nei settori di propria competenza e costituisce l'unica fonte di entrata dell'Autorità stessa per far fronte ai suoi oneri di funzionamento;
- il Collegio dei Revisori dell'Autorità, nella sua relazione del 12 dicembre 2018, *ha rilevato che le entrate correnti di competenza, analizzate per natura e fonte di provenienza, non riflettono adeguatamente l'articolazione dei costi dei settori dell'attività dell'Autorità, evidenziando un problema di parità di trattamento tra i soggetti regolati, che non sembra garantito dall'attuale struttura delle aliquote deliberate. e che sarebbe pertanto opportuno deliberare un più equilibrato concorso alla manovra da parte di tutti i settori regolati, mediante una ridefinizione delle aliquote sulla base degli effettivi costi di gestione, diretti e indiretti.*

RITENUTO OPPORTUNO:

- assicurare un più equilibrato concorso alla manovra da parte di tutti i settori regolati nei termini e con le modalità prospettate nella relazione del 29 luglio 2019 predisposta dalla Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità;
- in ragione della prima applicazione del contributo nei confronti dei soggetti sottoposti a funzioni di regolazione e controllo del settore del ciclo dei rifiuti, con

recupero, ai sensi della deliberazione 236/2018/A, anche dell'annualità dovuta per l'anno 2018, fissare il termine del versamento del contributo del settore del ciclo dei rifiuti al 30 settembre 2019;

- per ragioni di semplificazione uniformare al 30 settembre 2019 il termine del versamento del contributo per tutti i soggetti dei diversi settori sottoposti a regolazione

DELIBERA

1. di fissare, per l'anno 2019, l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas, ivi comprese le società di diritto estero, nella misura dello 0,32 (zerovirgolatrentadue) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2018;
2. di confermare, per l'anno 2019, un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti di cui al punto 1 che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa, nella misura dello 0,02 (zerovirgolazerodue) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2018;
3. di fissare, per l'anno 2019, l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti gestori del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, nella misura dello 0,27 (zerovirgolaventisette) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2018;
4. di fissare, per gli anni 2018 e 2019, l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti esercenti il ciclo dei rifiuti, nella misura dello 0,30 (zerovirgolatrenta) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi agli esercizi 2017 e 2018;
5. di disporre che il contributo dei soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità, di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, venga versato entro il 30 settembre 2019, tramite bonifico bancario effettuato su appositi conti correnti intestati all'Autorità, i cui estremi saranno indicati sul sito internet dell'Autorità;
6. di disporre che, entro il 15 ottobre 2019, tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti inviino all'Autorità i dati relativi alla contribuzione, utilizzando il sistema informatico di comunicazione dell'Autorità;
7. di esonerare dal versamento i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti il cui contributo risulterebbe inferiore o uguale alla somma di euro 100,00 (cento/00), ritenendoli comunque obbligati all'invio all'Autorità dei dati relativi alla contribuzione tramite il sistema informatico di comunicazione dell'Autorità;
8. di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità affinché fornisca, tramite pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, le

- necessarie istruzioni tecniche agli operatori dei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti per il versamento e comunicazione del contributo;
9. di dare mandato al Direttore della Direzione Accountability e Enforcement dell'Autorità affinché, nell'ambito dei controlli per l'accertamento della corretta contribuzione e relativa comunicazione da parte degli operatori regolati agli oneri di funzionamento dell'Autorità, preveda ad effettuare controlli a campione sui soggetti tenuti al versamento del contributo nonché sui soggetti di cui al punto 7 in collaborazione con la Guardia di Finanza;
 10. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione ai fini dell'esecutività, secondo il combinato disposto dei commi 65 e 68 bis, dell'articolo 1, della legge 266/2005;
 11. di pubblicare la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it

30 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini